

20688-20

ORIGINALE

AULA 'A'



**LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE**

Oggetto

IMMIGRAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 30546/2019

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 20688

Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente - Rep. G.P.

Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Consigliere - Ud. 23/06/2020

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere - CC

- Rel.

Dott. MARCO DELL'UTRI
Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 30546-2019 proposto da:

domiciliato ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA
MORETTI;

- **ricorrente** -

contro

2020

549

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE MILANO SEZ MONZA BRIANZA;

Il sig. RISTUTA ANTONIO A.G.P. GIUSTA NEUBERNA (CF MU U Dec 14/11/2019)

- *intimata* -



nonchè contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *resistente* -

avverso la sentenza n. 1083/2019 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il
12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 23/06/2020 dal
Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;



rilevato che

cittadino pakistano, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art. 4 d. lgs. 25.1.2008 n. 25:

(a) in via principale, il riconoscimento dello *status* di rifugiato politica, ex art. 7 e ss. d. lgs. 19.11.2007 n. 251;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della "protezione sussidiaria" di cui all'art. 14 d. lgs. 19.11.2007 n. 251;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art. 5, comma 6, d. lgs. 25.7.1998 n. 286 (nel testo applicabile *ratione temporis*);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di subire ritorsioni e violenze da parte di gruppi religiosi;

la Commissione Territoriale ha rigettato l'istanza;

avverso tale provvedimento ha proposto, ai sensi dell'art. 35 d. lgs. 28.1.2008 n. 25, ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza in data 9/1/2018;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d'appello di Milano con ordinanza in data 12/3/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto:

- 1) della sostanziale inattendibilità del racconto di vita genericamente riferito dal ricorrente e, in ogni caso, della mancanza, nella ragione di provenienza dell'istante, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 2) dell'inadeguata dimostrazione dei presupposti per il riscontro della situazione di particolare vulnerabilità personale del ricorrente ai fini del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d'appello è stato impugnato per cassazione da _____ con ricorso fondato su quattro motivi;

il Ministero dell'interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa;

considerato che,

col primo e il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il proprio racconto, in violazione dei criteri legalmente imposti ai fini del riscontro di credibilità del richiedente la protezione internazionale, nonché in violazione dell'onere di cooperazione istruttoria posto a carico dell'organo giudicante, trascurando infine il valore delle circostanze di fatto specificamente richiamate in ricorso;

col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione, da parte della corte territoriale, del c.d. dovere di cooperazione istruttoria, per avere il giudice *a quo* trascurato di procedere in modo adeguato ed esaustivo all'analisi delle fonti di informazione richiamate con riguardo alle condizioni di sicurezza del paese di provenienza del ricorrente;

col quarto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di protezione umanitaria, senza tener conto delle condizioni di criticità sociale e istituzionale del paese di provenienza, nonché del percorso di integrazione da lui intrapreso nel nostro Paese;

il primo e il secondo motivo – congiuntamente esaminabili per motivi di connessione – sono fondati e suscettibili di assorbire la rilevanza delle restanti censure;

osserva al riguardo il Collegio come la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente l'accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla



discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti dall'art. 3, co. 5, del d.lgs. n. 251 del 2007);

detta valutazione di credibilità deve ritenersi inoltre censurabile, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 - 01);

nel caso di specie, il giudice *a quo*, nel trattare della questione relativa alla credibilità della vicenda narrata dal ricorrente, si è inammissibilmente limitato a giudicare insussistenti i presupposti per il riconoscimento, all'interno del Pakistan, di una situazione di violenza generalizzata suscettibile di porre a rischio l'integrità personale del ricorrente; a sua volta laconicamente indicato, dalla stessa corte territoriale, come inadempiente agli oneri di allegazione e prova dell'esistenza di gravi e specifiche situazioni di rischio personale, in ragione del carattere estremamente generico del relativo racconto;

ciò posto, varrà considerare come la corte territoriale abbia propriamente trascurato di circostanziare e articolare la valutazione di credibilità del richiedente in rapporto a ciascuno dei parametri di attendibilità dichiarativa sul cui necessario rilievo insiste la disposizione imperativa di cui all'art. 3, co. 5, del d.lgs. n. 251/2007, finendo col porsi in evidente contrasto con i canoni di interpretazione delle

dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale espressamente raccomandati dalla legge e, più in generale, con la struttura 'procedimentale' e 'comprensiva' del ragionamento argomentativo imposto ai fini del controllo di quelle stesse dichiarazioni;

in forza di tali premesse, le lacune indicate devono ritenersi tali da riflettersi inevitabilmente sulla legittimità della motivazione *in thema* dettata dal giudice di merito, atteso che il mancato rispetto del 'modello legale di lettura' delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo vale a escludere l'avvenuta giustificazione, in modo legalmente adeguato, del giudizio di inattendibilità così espresso dal giudice di merito;

la rilevata illegalità del procedimento di valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente vale ad assorbire la rilevanza delle censure sollevate dallo stesso con riguardo ai contestati vizi riferiti alla valutazione delle condizioni socio-politiche del paese di provenienza dell'istante (ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c, cit.), nonché alla conduzione del giudizio concernente il riscontro dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria;

a tale ultimo riguardo, il giudice del rinvio provvederà alla rinnovazione di tali ultimi giudizi, tenendo conto della necessità, quanto al riscontro del pericolo di danno di cui all'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, di procedere alla specifica indicazione e all'accurata valutazione di tutte le fonti di informazione disponibili e pertinenti (non pregiudizialmente limitabili alle sole indicazioni tratte dal sito "Viaggiare Sicuri", *di per sé solo* inidoneo, per le preminenti finalità di assistenza al turismo che lo connota, a fornire informazioni pienamente adeguate e attendibili sulle effettive situazioni di criticità del tessuto sociale, politico ed economico dei territori considerati) e, quanto alla verifica dei presupposti per il riconoscimento della c.d. protezione umanitaria, di procedere all'espressa valutazione comparativa della



situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 - 02);

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza dei primi due motivi di censura esaminati (assorbiti i restanti), dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 23/6/2020.

Il Presidente

Roberta Vivaldi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Ciccardi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
29 SET. 2020
Roma,

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Ciccardi